



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 838 DEL 3 AGOSTO 2016

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Conte Ciro S.r.l./Comune di Vieste (FG). Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di un appalto di "lavori di restauro dell'immobile comunale San Francesco". Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Importo a base di gara eu. 175.219,17. S.A. Comune di Vieste (FG).

PREC 236/15/L

Calcolo del ribasso offerto. Illegittimità del calcolo della stazione appaltante dell'importo complessivo da assoggettare a ribasso.

La norma di cui all'art. 82 comma 3 bis non comporta un automatico scorporo del costo del personale dal calcolo del ribasso ma sottolinea l'obbligo della stazione appaltante di accertare in sede di verifica la congruità dell'offerta.

Art.82 comma 3 bis D.lgs. n. 163/2006;

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 96468 del 29 luglio 2015, con la quale la Conte Ciro Srl risultata aggiudicataria dell'appalto chiedeva un parere all'Autorità sulla legittimità del calcolo dell'importo del ribasso nella determina di aggiudicazione che, se pure al netto degli oneri della sicurezza e fiscali, risulta comprensivo del costo della manodopera;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 23 ottobre 2015;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono essere decise ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006;*

RILEVATO che l'invito a partecipare alla procedura selettiva in oggetto è del febbraio 2015, quindi nel periodo in cui era in vigore il vecchio Codice;

CONSIDERATO che il comma 3- bis dell'art. 82 del Codice, così come introdotto dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, stabilisce quanto segue: "Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che il calcolo del ribasso va effettuato sul prezzo al netto dei costi della sicurezza. Inoltre, come meglio esplicitato nella Segnalazione Anac n. 2 del 2014: *“il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.); come tale, non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni”* operate dalla stazione appaltante, che potrebbero risultare inadeguate per eccesso o per difetto;

CONSIDERATO che, di conseguenza, come ribadito anche nel parere di prec. n. 15 del 29.7.2014: *“la definizione puntuale del costo della manodopera che il concorrente stima dover sopportare in ragione della tipologia dell’opera in appalto, operata con esattezza, mediante l’utilizzazione di dati quantitativi precisi, compete al concorrente medesimo”*;

RITENUTO tuttavia che, come affermato dalla giurisprudenza (TAR Piemonte sez. I n. 250 del 22 gennaio 2015), il costo del personale rientra nella rendicontazione della base d’asta su cui viene praticato il ribasso percentuale ottenuto dall’impresa e non va sottratto dal confronto concorrenziale;

RITENUTO infatti, con la predetta giurisprudenza, che la norma di cui all’art. 82 comma 3 bis del Codice vada interpretata in senso sostanziale come finalizzata a ribadire *“l’obbligo per le stazioni appaltanti di valutare la compatibilità delle scelte organizzative effettuate dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera”*;

RITENUTO che lo strumento a disposizione della stazione appaltante per verificare che il rispetto della normativa sul costo del personale è individuabile nel procedimento della verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86, comma 3;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l’operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 agosto 2016

Il Segretario Rosetta Greco